
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00000503 del 22/03/2018

OGGETTO: OP 2017/13 – “D.G.R. 08/09/2016 N2-3900: PROGRAMMA DI INVESTIMENTI EX ART. 20 LEGGE N.67/1988 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO” - APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITA' GENERALE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. SERGIO DEJOMA DI TORINO PER REDAZIONE PROG. ESECUTIVO E D.L. RIGUARDANTE LA “REALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE SEGNALAZIONE ED ALLARME INCENDIO – P.O. S.S. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO” – IMPORTO € 48.327,64= ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI COMPRESI) CIG 7416931515 – CUP I44E16000880002 -

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

su conforme proposta del Responsabile SS Gestione che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato l'Ing. Ivo GAMBONE quale responsabile del procedimento:

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: “Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione”;

vista la D.G.R. 08/09/2016 N.2-3900 avente titolo “*programma di investimenti ex art.20, legge n.67/1988 – adeguamento alla normativa antincendio. Risorse assegnate con Delibera CIPE n.16 dell'8 marzo 2013. Riparto a favore delle Aziende Sanitarie Regionali di complessivi € 7.119.668,28*”;

Segue Determinazione n. 00000503 del 22/03/2018

richiamate le Deliberazione del Direttore Generale:

- n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: *“Regolamento Provvedimenti Amministrativi – Revisione”*;
- n. 445 del 07/12/2017 ad oggetto: *“Adozione per l’anno 2018 dei Budget Economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’ASL CN1” con la quale è stata assegnata la responsabilità delle spese (programmazione, impegno, monitoraggio) ai Responsabili delle Macro Aree di spesa”*;
- n. 37 del 31/01/2018 ad oggetto *“Adozione bilancio di previsione 2018 v.0 in forma di provvisorio tecnico”*;
- n. 76 del 27/02/2018 ad oggetto: *“Gruppo di lavoro immobilizzazioni ASL CN1: Designazione del Coordinatore – Approvazione elenchi, individuazione Strutture coinvolte;*

premesso che:

- la normativa nazionale prevede già da tempo che le strutture sanitarie, sia nuove sia esistenti, debbano dotarsi di adeguati sistemi di protezione antincendio; si cita in tal senso il DPR 14 gennaio 1997 relativo all’atto di indirizzo alle regioni in materia di requisiti strutturali, tecnologici generali e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie, fino all’art.6 comma 2 della legge 08 novembre 2012 n.189 di conversione del Decreto Legge 13 dicembre 2012 n.158 che recita disponendo che: *“le risorse residue di cui al programma pluriennale previsto all’art.20 della Legge 11 marzo 1988 n.67, rese annualmente disponibili nel bilancio dello stato, sono in quota parte stabilite con specifica intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e finalizzate agli interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio”*;
- la delibera CIPE 08 marzo 2013 n.16, pubblicata sulla G.U. 17 luglio 2013 n.166, ripartiva a valere sulle risorse di cui al programma pluriennale straordinario di investimenti in sanità ex Legge n.67/1988, tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, l’importo di 90.000.000 di euro *“l’adeguamento a norma degli impianti antincendio delle strutture sanitarie ai sensi dell’art.6 del D.L. n.158/2012”*;
- con il disposto del comma 1 della suddetta delibera CIPE 8 marzo 2013 per la Regione Piemonte è stata stanziata una quota di € 6.763,684,87 che rappresenta una quota minima del fabbisogno espresso dalle Aziende Sanitarie Regionali per il completo adeguamento delle strutture sanitarie alla regola tecnica antincendio; valga a tal proposito quanto riportato nel documento *“adeguamento, criticità e programmazione*

Segue Determinazione n. 00000503 del 22/03/2018

antincendio –report dello stato dei presidi ospedalieri regionali – rilevazione 2015” redatto dall’IRES che si attesta su un fabbisogno complessivo pari a € 218.303.617,66;

- pur constatando l’esiguità della cifra esposta nella delibera CIPE 08 marzo 2013 n.16 rispetto al totale del fabbisogno connesso con l’obbligatorietà dell’adeguamento delle strutture sanitarie alla normativa antincendio (con tale termine si intende un insieme di provvedimenti normativi a carattere tecnico e procedurale che hanno avuto particolare evoluzione negli ultimi anni e di cui si analizzano alcuni aspetti nel seguito del testo) , la Regione Piemonte ha provveduto ad eseguire il riparto dei fondi posti a disposizione con la delibera CIPE menzionata e con D.G.R. 08/09/2016 n.2-3900 è stato disposto l’impegno al finanziamento dell’intervento denominato “realizzazione, integrazione ed adeguamento impianto di rilevazione, segnalazione e allarme incendio presso il p.o. SS. Annunziata di Savigliano - primo lotto” per un importo complessivo, comprensivo di spese tecniche, pari a € 380.000,00 con riserva di validazione da parte del M.E.F.;
- con comunicazione Regione Piemonte –Direzione sanità –settore Logistica, Edilizia Sanitaria datata 15.02.2018 (classificazione 14.60.20/4/2014 A / A14000/2) acquisita a protocollo in pari data con n. 0019124/A è stata data notizia dell’avvenuta validazione da parte del M.E.F. circa la ripartizione operata dalla Regione per cui l’impegno al finanziamento si può reputare consolidato e conseguentemente occorre attivare l’intervento riassunto nel titolo sopra esposto;
- dal punto di vista tecnico l’argomento della gestione della sicurezza antincendio in ambito ospedaliero è una questione complessa che nel tempo è stata regolamentata con provvedimenti normativi aventi valenza di precetto legislativo che hanno origine specifica con il D.M. 18 settembre 2002 (approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private) che successivamente è stato modificato da una serie di provvedimenti (richiamati nel seguito) che hanno agito sia sulle modalità e procedure da attuarsi per l’ottenimento di autorizzazioni e certificazioni in campo antincendio, sia sui contenuti che caratterizzano le soluzioni tecniche da adottarsi in relazione alle attività esercitate nei locali in osservazione;
- il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, disciplina i provvedimenti relativi alla prevenzione incendi, con particolare

Segue Determinazione n. 00000503 del 22/03/2018

riferimento a nuovi criteri di classificazione dei luoghi ai fini della gestione delle misure antincendio; in specifico si evidenzia che il D.P.R.151/11 introduce differenti procedimenti autorizzativi per le attività soggette a controllo ai fini antincendio in base alla gravità del rischio classificandole in 3 differenti categorie:

- **Categoria A:** costituita da tutte le attività che possiedono una “regola tecnica” di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
- **Categoria B:** comprende le attività già inserite nella categoria A ma contraddistinte da un maggior livello di complessità, nonché le attività provviste di regola tecnica di riferimento;
- **Categoria C:** comprende tutte le attività che hanno un elevato grado di complessità a prescindere che abbiano una specifica regola tecnica di riferimento;

per le attività incluse nelle categorie B e C risulta obbligatorio procedere all’approvazione, da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco territorialmente competente, del progetto di installazione o modifica della specifica attività avente rilevanza ai fini antincendio (Domanda di valutazione del progetto), mentre a conclusione degli interventi di adeguamento ai contenuti tecnici della normativa antincendio, rientranti nell’ambito dei progetti valutati positivamente, viene prevista la comunicazione al Comando provinciale VV.FF. sottoforma di S.C.I.A. dove il soggetto titolare dell’attività avente rilevanza ai fini antincendio dichiara l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa di settore e contestualmente dichiara l’avvio dell’esercizio della specifica attività nei locali/ambienti oggetto di adeguamento;

- il D.M. 7 agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151”, reca disposizioni inerenti le modalità di presentazione delle istanze concernenti la prevenzione incendi nelle strutture e luoghi di lavoro; in sostanza trattasi di atto normativo integrativo del regolamento emanato con D.P.R. 151/2011, il cui obiettivo consiste nel disciplinare il dettaglio della procedura e relativa documentazione di corredo che accompagna la procedura stessa; valga a tal proposito ricordare che:
 - l’art.3 riferito all’istanza di valutazione dei progetti prevede una somma di allegati tra cui cospicua documentazione tecnica a firma di professionista antincendio;

Segue Determinazione n. 00000503 del 22/03/2018

- l'art.4 riferito alla segnalazione certificata di inizio attività prevede una somma di allegati tra cui una asseverazione a firma di professionista antincendio attestante la conformità della attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;
- l'art.5 riferito all'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio prevede sia allegata una asseverazione a firma di professionista antincendio attestante che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva sono garantiti i requisiti di efficienza e affidabilità;
- l'art.6 riferito all'istanza di deroga a specifiche disposizioni contenute nella regola tecnica richiamata dal D.P.R.151/2011, prevede che la documentazione di corredo alla deroga richiesta sia accompagnata dal documentazione tecnica di valutazione del rischio aggiuntivo indotto dalla mancata osservanza delle prescrizioni normative a cui fa riscontro la definizione della serie di misure compensative utili a mitigare l'incremento del rischio anzidetto e tale documentazione necessariamente deve essere redatta e firmata da un professionista antincendio;
- l'art.7 riferito all'istanza di nulla osta di fattibilità di progetti di particolare complessità, prevede che la documentazione tecnica allegata all'istanza sia firmata da professionista antincendio così come l'art.8 (istanze di verifica in corso d'opera) prevede che all'istanza venga allegata una relazione tecnica illustrativa degli aspetti di prevenzione incendi inerenti le verifiche richieste debitamente sottoscritta da professionista antincendio;
- il Decreto Interministeriale 19 marzo 2015 "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002" prevede le misure di aggiornamento della Regola Tecnica di Prevenzione Incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private emanata a settembre 2002 e di concerto con il nuovo regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011), definisce al punto 68 dell'allegato I, i criteri di classificazione delle strutture sanitarie nelle tre categorie A, B, C, in relazione alla complessità delle prestazioni erogate secondo il seguente schema:
 - strutture in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno:
 - categoria A: 25 < posti letto < 50
 - categoria B: 50 < posti letto < 100
 - categoria C: 100 < posti letto

Segue Determinazione n. 00000503 del 22/03/2018

- strutture di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio:

- categoria A: $500 < \text{superficie complessiva} < 1000$
- categoria B: $1000 < \text{superficie complessiva}$

tali criteri di classificazione hanno riflessi sull'insieme delle strutture sanitarie aziendali per le quali insorgono obbligazioni specifiche in merito all'adeguamento ai principi della regola tecnica antincendio, adeguamento che si articola secondo una cronologia di interventi anch'essa normata nell'ambito della normativa in precedenza citata;

- la scadenza temporale della seconda fase di attuazione del D.M. in narrativa prevede che entro il 24.04.2019 le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero individuate nelle categorie B e C ai sensi DPR 151/2011 presentino al Comando VV.F. la Segnalazione Certificata Inizio Attività, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio di cui al punto c) comma 1 art. 2 del D.M. 19.03.15 ed in particolare dei seguenti punti: punto 13.3; punto 14; punto 15.2, comma 1, lettere f), g), h); punto 15.4; punto 17.1, comma 1, comma 2, lettera e); punto 17.2.1; punto 17.2.2; punto 17.2.3; punto 17.2.5; punto 17.3.1, comma 1; punto 17.3.2; punto 18.5 esplicitati nell'Allegato I al predetto D.M.;
- i requisiti riconducibili al punto 13.3, al punto 14 dell'Allegato I sono ascrivibili a questioni di definizioni, classificazioni e ubicazione delle strutture sanitarie in relazione all'obbligo di rispetto delle distanze di sicurezza, mentre i punti riferiti al paragrafo 15 dell'Allegato I regolamentano l'argomento delle caratteristiche costruttive e di reazione a fuoco dei materiali impiegati oltre alle limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali; i punti riconducibili al paragrafo 17 dell'Allegato I descrivono prescrizioni inerenti le aree ed impianti a rischio specifico (depositi di materiali combustibile, impianti centralizzati per la distribuzione dei gas medicali) mentre il punto 18.5 detta le prescrizioni inerenti agli impianti di rilevazione, segnalazione e allarme incendio; per il presidio ospedaliero SS. Annunziata, fra tutti i punti citati al paragrafo precedente riveste particolare rilevanza il punto 18.5 in quanto una parte preponderante delle volumetrie interne del presidio non è corredata di un impianto di rilevazione presenza incendio, mentre per gli altri argomenti risulta più fattibile arrivare alla scadenza temporale con la documentazione in ordine per la formulazione delle relative S.C.I.A.;
- a tal proposito occorre ricordare che in tempi recenti, ma antecedenti all'emanazione del D.M. 19.03.2015, era stato formulato uno studio di larga massima per la realizzazione di un impianto di rilevazione incendi

Segue Determinazione n. 00000503 del 22/03/2018

nell'ambito delle volumetrie adibite a degenza e il soggetto che ne aveva curato la redazione era l'ing. Sergio DEJOMA dello studio S.T.D. Project Group di Torino nell'ambito di una collaborazione professionale con la società affidataria della gestione manutentiva ordinaria e straordinaria dedicata agli immobili ospedalieri aziendali tra cui anche il SS. Annunziata di Savigliano; tale studio, a suo tempo fatto pervenire in ASL, non aveva avuto ulteriore seguito operativo per ragioni di incapienza contrattuale con la società affidataria della gestione manutentiva degli immobili ospedalieri aziendali;

- ritenuto che tale studio poteva costituire base di partenza per l'approntamento della documentazione progettuale di fattibilità utile allo sviluppo del livello esecutivo dell'intervento complessivo di realizzazione di un impianto di rilevazione incendi presso il presidio ospedaliero di Savigliano, il personale del Servizio Tecnico ha provveduto, con il supporto del professionista in precedenza citato, ad elaborare uno studio di fattibilità completo di ogni sua parte per la realizzazione dell'impianto citato individuando i limiti perimetrali dei lotti funzionali e funzionanti in cui suddividere l'intervento al fine di consentire la copertura economica di almeno uno di tali lotti tramite i fondi ascrivibili al finanziamento accordato dalla Regione con la D.G.R. 08/09/2016 n.2-3900 citata nelle premesse;
- nell'ambito del citato progetto di fattibilità, consistente in una relazione tecnica esplicativa, un computo-metrico estimativo di larga massima e in una somma di elaborati grafici identificativi delle ipotesi di posa del predetto impianto, trova risalto il quadro economico dell'intervento che sinteticamente si riassume secondo il seguente prospetto:

IMPORTO DEI LAVORI (sogg. a ribasso)	€	240.000,00
ONERI DELLA SICUREZZA (non sogg. a ribasso)	€	<u>13.780,00</u>
A) TOTALE COMPLESS. A BASE D'ASTA	€	253.780,00
B) . SOMME A DISPOSIZIONE		
b1 spese tecniche x progett. D.L.,		
contabilità lav.	€	39.612,82
(compresa quota CNPAIA 4%)		
b2 IVA 22% su spese tecniche	€	8.714,82
b3 IVA 22% su importo lavori	€	55.831,60
b4 fondi ex art.113 D.lgs.50/2016	€	4.060,76
b5 imprevisti ed economie	€	<u>18.000,00</u>

Segue Determinazione n. 00000503 del 22/03/2018

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	126.220,00
TOTALE GENERALE PROGETTO	€	380.000,00

considerato che:

- per poter procedere alla fase operativa occorre disporre della progettazione esecutiva di dettaglio del progetto nella sua totalità (indipendentemente dal fatto che i fondi del finanziamento regionale consentano di affrontare esclusivamente un singolo lotto del totale intervento) e stante l'impossibilità di poter procedere alla fase di progettazione con le sole risorse interne già impegnate in attività definite in tempi pregressi, il R.U.P. ha disposto di procedere tramite ricorso a professionalità esterne agli organici aziendali, alla redazione della progettazione esecutiva senza dar luogo all'intercalare delle fase progettuale definitiva; a tal proposito è stato interpellato il sopracitato professionista al fine di verificare la sua disponibilità a dar luogo alla progettazione esecutiva dell'impianto di rilevazione incendi per l'intero complesso ospedaliero;
- l'ing. Sergio Dejoma dello S.T.D. Project Group di Torino (C.F./P.IVA 06595010015), ha dichiarato la propria disponibilità allo svolgimento dell'incarico professionale afferente l'intervento descritto nei punti precedenti e, partendo dal presupposto che le linee generali della strategia progettuale era di fatto già stata tracciata, ha fatto pervenire propria proposta di parcella per le attività professionali riassumibili nella progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità per i lotti in cui è suddiviso l'intervento, assistenza al collaudo e avviamento in esercizio (prot.in ingresso n.0026932/A del 06.03.2018);
- l'offerta di cui al punto precedente risulta ammontante a € 38.089,25 al netto degli oneri contributivi (4% CNPAIA) e dell'IVA 22% che si reputa congrua e comparabile con i prezzi medi di mercato per affidamenti di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per tipologie d'intervento con preponderante peso della componente tecnologica-impiantistica; valga a tal proposito considerare che l'importo d'offerta si può considerare desunto dall'applicazione dei parametri insiti nel D.M. 143/2013 per la definizione dell'importo lordo su cui opera lo sconto praticato pari al 43% che rientra nell'ambito degli sconti medi praticati in gare per affidamenti analoghi a quello oggetto della presente determinazione;

visti i combinati articoli 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 secondo i quali gli incarichi di progettazione, direzione lavori, nonché incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività

Segue Determinazione n. 00000503 del 22/03/2018

del responsabile unico del procedimento, possono essere affidati in via diretta per importi inferiori ai 40.000 euro;

visto l'articolo 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, secondo il quale la stazione appaltante può procedere nell'affidamento ex art. 36 comma 2 lett a), tramite atto semplificato individuando gli elementi essenziali del contratto, le ragioni della scelta del fornitore e il possesso dei requisiti tecnico-professionali,

dato atto che la presente determinazione assolve gli obblighi di cui al punto precedente;

richiamate le linee guida n. 1 di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016;

stabilito che per l'affidamento in oggetto, il contratto per l'esecuzione del servizio verrà stipulato a corpo ex art. 3 lettera d) del D.Lgs. 50/2016;

dato atto che non state rilevate sia con gli affidatari, situazioni di incompatibilità né situazioni ostative di cui al combinato disposto dell'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, art. 6/bis della Legge 241/90, art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e art. 14, comma 2 del DPR 62/2013 quali: relazioni di parentela o affinità entro il 2° grado, di coniugi o di convivenza tra i legali rappresentanti e/o amministratori dell'affidatario con il soggetto competente all'adozione del presente provvedimento, ovvero coloro che hanno rilasciato pareri, effettuato valutazioni tecniche, adottato atti endoprocedimentali e di provvedimento finale di aggiudicazione. Non sono stati inoltre rilevati tra i soggetti sopra menzionati (personale della stazione appaltante e affidatari) rapporti di lavoro dipendente/professionali/finanziari nei tre anni precedenti, né contratti stipulati a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

D E T E R M I N A

di approvare il progetto di fattibilità e il relativo quadro economico dell'intervento in oggetto citato nelle premesse;

di approvare per le motivazioni in premessa descritte, l'incarico professionale, all'ing. Sergio DEJOMA dello Studio S.T.D. Project Group di Torino – c.so Stati Uniti n.27 (C.F./P.IVA 06595010015), finalizzato alla progettazione esecutiva dell'impianto di rilevazione incendi per l'intero complesso ospedaliero, suddivisa in lotti funzionali e conseguente direzione lavori e annessa contabilità per ogni singolo lotto in cui è suddiviso l'intervento complessivo;

di dare atto che la procedura di affidamento verrà espletata mediante ricorso

Segue Determinazione n. 00000503 del 22/03/2018

all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) con appalto inteso "a corpo" ai sensi dell'art. 3 lettera d) del D.Lgs. 50/2016;

di nominare l'ing. Ivo GAMBONE, Dirigente in ruolo della SC Servizio Tecnico, quale responsabile del procedimento;

di dare atto che l'importo complessivo di affidamento pari a € 48.327,64 (€ 38.089,25 + 4% oneri previdenziali, + 22% su importo parcella ed oneri previdenziali) si intende attribuito al conto 1.12.02.14 del Bilancio Aziendale degli anni 2018 - 2019;

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo
2018	PROG CR 2018_15	1.12.02.14	Immobilizzazioni in corso ed acconti fabbricati indisponibili	€ 31.412,97
2019	PROG CR 2018_15	1.12.02.14	Immobilizzazioni in corso ed acconti fabbricati indisponibili	€ 16.914,67

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di espletare gli atti amministrativi inerenti a quanto indicato in premessa;

di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione <<Amministrazione trasparente>>.

**PER IL DIRETTORE SC SERVIZIO
TECNICO**

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

Azienda Sanitaria Locale CN1
sede legale Via Carlo Boggio, 12 – Cuneo - C.F. / P.I. 01128930045
– **Libro delle Determinazioni** –

Segue Determinazione n. 0000503 del 22/03/2018

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell' **A. S. L. CN1 di Cuneo** per **n. 15 giorni consecutivi** a far data dal **28/03/2018**

*Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI*

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO

il

**ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO**

il **22/03/2018**

*Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI*

INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE

In data **22/03/2018**

con nota protocollo n. **35013**

**INVIATO ALLA RAPPRESENTANZA
DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

In data

con nota protocollo n.

INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.

del

ricevuta dalla Regione Piemonte

il

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA
REGIONE PIEMONTE**

con nota protocollo n.

del

notificata il

CHIARIMENTI FORNITI

il

**ATTO APPROVATO DALLA
GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE**

con D.G.R. n.

del

notificata il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si rende copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente da, composta da n. _____ (_____) fogli/ facciate

Cuneo, il _____

Il Funzionario incaricato
